

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1597

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANINETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2007

Disposizioni in materia di defiscalizzazione e decontribuzione
dei redditi derivanti da lavoro straordinario

ONOREVOLI SENATORI. - Sono trascorsi ormai sette anni da quando il nostro Paese si è impegnato, con l'adozione della strategia di Lisbona, a fare della nostra economia, l'economia più competitiva al mondo. L'agenda di Lisbona prevedeva misure miranti a favorire la competitività, la maggiore liberalizzazione del mercato del lavoro, maggiore partecipazione e minor prelievo fiscale su famiglia e impresa. Misure molto ambiziose, unanimemente condivise ed assunte come punto di riferimento.

Proprio in questa prospettiva si colloca il presente disegno di legge che ha l'obiettivo di favorire, tramite la defiscalizzazione e la decontribuzione dei redditi derivanti dal lavoro straordinario, la produttività del lavoro, la flessibilità organizzativa e, in generale, il rilancio della competitività dell'impresa italiana.

Si tratta di un piccolo tassello ma di un tassello importante per rilanciare la nostra economia in un momento in cui questa stenta a crescere.

Il lavoro straordinario è uno strumento del quale, nell'attuale momento storico, non possiamo fare a meno: la flessibilità è divenuta una necessità obiettiva e, allo stesso tempo, una opportunità in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e dei lavoratori.

Si tratta di uno strumento a disposizione delle imprese per conseguire una gestione flessibile della forza lavoro in presenza di incrementi di produttività e per accrescere le retribuzioni dei lavoratori!

Proprio per questo è necessario modificare l'attuale disciplina affinché il ricorso allo straordinario non sia ostacolato da un regime contributivo e fiscale eccessivamente oneroso per i lavoratori e le aziende.

Il lavoro straordinario è gravato, infatti, da eccessive tasse e contributi che rappresentano un freno alla crescita della produzione e sono in grado di determinare fenomeni distorsivi del mercato del lavoro.

Un intervento volto a contenere la tassazione contributiva e fiscale delle ore di lavoro straordinario rappresenta un importante strumento sia per aumentare il potere d'acquisto delle retribuzioni, che nei processi di emersione e regolarizzazione del lavoro. Attualmente, sono spesso gli stessi dipendenti che chiedono di essere retribuiti «in nero», onde evitare di vedersi applicata in busta paga un'aliquota più alta.

Tutte le forme di incentivazione, come la fiscalità di vantaggio (credito d'imposta, decontribuzione e detassazione del lavoro straordinario, riduzione del cuneo fiscale, eccetera) sono, infatti, utili strumenti di crescita del lavoro regolare. È, quindi, fondamentale prevedere dei meccanismi premiali che possano accompagnare le imprese nei predetti processi di emersione e regolarizzazione del lavoro.

Una forma di detassazione degli straordinari è, quindi, quantomai urgente, allorché significa sottrarre alla progressività - ovvero a quel cumulo che determina aliquote maggiori - tutte le parti variabili del salario che si collegano alla flessibilità e alla produttività del lavoro.

La questione affrontata dal presente disegno di legge è di forte attualità, dal momento che uno dei temi centrali del dibattito economico è rappresentato proprio dalla destinazione di una parte - seppur minoritaria - dell'extra-gettito erariale a favore della produttività. Ciò risulta tanto più urgente nell'attuale fase di miglioramento del quadro macroeconomico nazionale, peraltro confermato dai

recenti dati sul rallentamento del tasso di inflazione ai livelli del 1999.

Un intervento legislativo in materia di incentivazione degli straordinari costituisce un grande passo in avanti in termini di maggiore flessibilità dell'orario lavorativo e, quindi, sul fronte della modernizzazione del sistema Paese. Questo meccanismo renderà le imprese più competitive, in quanto le aziende avranno una parziale riduzione del costo del lavoro e, al contempo, farà crescere potenzialmente tutti i salari. Tutto ciò, nel rispetto della direttiva europea 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, sull'orario di lavoro che fissa a 48 l'orario massimo di ore settimanale, incluso il lavoro straordinario, e della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, ora in vigore.

Ma la semplice detassazione delle ore di lavoro straordinario non è sufficiente, è necessario che si proceda di pari passo con la diminuzione dei contributi previdenziali versati dalle aziende.

In questo modo gli straordinari diventano appetibili sia per chi li effettua che per le aziende! Si determina, infatti, un doppio vantaggio: da una parte i lavoratori sarebbero liberi di effettuare gli straordinari evitando lo scatto dell'aliquota marginale IRPEF, dall'altra le aziende sarebbero libere di poterne usufruire, compatibilmente con le esigenze di produzione, e avrebbero una parziale riduzione del costo del lavoro. L'intervento è oltretutto necessario a fronte della diminuzione di produttività che si è registrata negli ultimi anni.

La decontribuzione si rende necessaria, inoltre, al fine di aiutare l'impresa a fronteggiare le sfide poste dai grandi cambiamenti in atto, di consentire una reale remunerazione della produttività dove effettivamente questa si realizza e, contemporaneamente, di fronteggiare il calo di produttività che si sta verificando nel nostro Paese.

Le misure previste dal presente disegno di legge sono dunque importanti e non più rinviabili, in quanto sono in grado di determinare una riduzione del costo del lavoro per le imprese oneste che erogano salario aggiuntivo rispetto a quello previsto contrattualmente e la possibilità per i lavoratori di fruire di aumenti retributivi reali.

Il disegno di legge è composto da due articoli.

L'articolo 1 introduce l'articolo 18-*bis* nel testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo, al comma 1, che gli importi erogati a titolo di prestazione di lavoro straordinario e i premi connessi ai risultati aziendali sono soggetti ad imposizione fiscale sostitutiva, ai fini dell'IRPEF, con applicazione dell'aliquota secca dell'11,50 per cento.

Il comma 2 del predetto articolo 18-*bis* stabilisce che tali redditi non concorrono alla formazione del reddito complessivo o dell'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare.

L'articolo 2 introduce alcune modifiche al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

Il comma 1, lettera *a*) introduce il comma 1-*bis* stabilendo che i redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario, svolte entro i limiti annui fissati dai contratti collettivi nazionali, non sono soggetti a contribuzione previdenziale.

Il comma 1, lettera *b*) prevede che l'importo complessivo delle erogazioni liberali previste dai contratti di secondo livello, sui quali si applica la decontribuzione in base al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, venga elevato dall'attuale tre per cento, al cinque per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - *(Imposizione sostitutiva dei redditi derivanti da lavoro straordinario) - 1.* I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario e da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi in sede aziendale sono soggetti ad imposizione sostitutiva, ai fini dell'IRPEF, con l'applicazione dell'aliquota dell'11,50 per cento.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono in alcun modo a formare il reddito complessivo o l'indicatore della situazione economica del percipiente o del suo nucleo familiare».

Art. 2.

(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135)

1. Al decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Decontribuzione dei redditi derivanti da lavoro straordinario) - 1.* I red-

diti derivanti da prestazioni di lavoro straordinario, svolte entro i limiti annui fissati dai contratti collettivi nazionali, non sono soggetti a contribuzione previdenziale»;

b) all'articolo 2, comma 2, e successive modificazioni, le parole: «tre per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per cento».

